

**IVA**

---

## ***Pro rata per le holding che effettuano operazioni finanziarie esenti***

di Marco Peirolo

Tralasciando in questa sede le [\*\*conclusioni dell'Avvocato generale UE\*\*](#) e le possibili implicazioni per i contribuenti italiani nel caso in cui i giudici comunitari dovessero confermarle, si pone ora l'attenzione sulla determinazione del *pro rata* di detrazione per le *holding* che effettuano operazioni finanziarie in esenzione da IVA.

Nel caso in cui l'oggetto sociale preveda anche lo svolgimento di un'attività di produzione e scambio di beni ovvero di prestazioni di servizi diversi da quelli di mera gestione delle partecipazioni, si rende necessario stabilire se le **operazioni finanziarie esenti** poste in essere nei confronti delle società partecipate rilevino ai fini del calcolo del *pro rata*.

L'art. 19-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 esclude dal calcolo del *pro rata* "matematico" le operazioni esenti di cui ai nn. da 1) a 9) dell'art. 10 del decreto IVA "**quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili**". Tali operazioni, che non concorrono alla determinazione della percentuale di detrazione, danno luogo all'indetraibilità specifica prevista dall'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E, § 3.3.1).

Occorre chiedersi se la riconducibilità delle operazioni esenti all'attività propria debba essere verificata in funzione dell'**oggetto sociale**, quale definito dall'atto costitutivo, oppure in relazione all'**attività di fatto svolta** dall'impresa.

Secondo la Corte di Cassazione, nella nozione di "**attività propria del soggetto passivo**" rientrano "*non solo gli atti che tipicamente esprimano il raggiungimento del fine produttivo o commerciale dell'impresa individuale o societaria, ma anche gli atti ulteriori che configurino strumento normale e non meramente occasionale per il conseguimento del fine produttivo*"; di contro, "*vanno escluse tutte quelle attività che pur se previste nell'atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell'attività propria dell'impresa*" (Cass., 7 maggio 2008, n. 11085).

La nozione in esame deve essere assunta sotto un profilo meramente qualitativo ed è quella "*diretta a realizzare l'oggetto sociale e quindi a qualificare sotto l'aspetto oggettivo l'impresa esercitata e sotto tale aspetto progettata sul mercato e, quindi, nota ai terzi*" (C.M. 26 novembre 1987, n. 71/461507).

Ne discende che le operazioni esenti di cui ai nn. da 1) a 9) dell'art. 10 del decreto IVA non possono ritenersi svolte nell'esercizio dell'attività propria, né possono avere rilievo ai fini del *pro rata*, laddove non si traducano in un'autonoma e visibile attività di finanziamento esercitata nei confronti del pubblico in aggiunta a quelle industriali o commerciali normalmente svolte dall'impresa.

Tenuto, inoltre, conto che l'attività propria è quella compresa nell'ordinaria sfera di azione dell'impresa che realizza l'oggetto tipico, non rientrano nell'attività propria le operazioni svolte non in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via **meramente strumentale, accessoria o occasionale** (C.M. 3 agosto 1979, n. 25/364695).

Le operazioni esenti in questione si considerano strumentali, accessorie o occasionali se implicano un **uso estremamente limitato** di beni e servizi soggetti a IVA, tale da non integrare un'**organizzazione specifica** per la gestione della relativa attività; di contro, è irrilevante la circostanza che da tali operazioni derivino redditi anche superiori a quelli riferibili all'attività principale.

Questo "metro" di valutazione, individuato dalla Corte di giustizia (sent. 29 aprile 2004, causa C-77/01) con specifico riguardo alle operazioni accessorie, è stato esteso dall'Amministrazione finanziaria anche alle operazioni strumentali e a quelle occasionali.

Nello specifico, la **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 21 luglio 2008, n. 305** ha chiarito che l'attività di finanziamento svolta da una *holding* non può essere qualificata come meramente occasionale o accessoria rispetto all'attività principale, in quanto non effettuata con un limitatissimo impiego di lavoro, beni e servizi. Per contro, la **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 5 aprile 2011, n. 41** ha ritenuto che l'attività finanziaria svolta dalle concessionarie automobilistiche, siccome accessoria o strumentale all'acquisizione dei contratti di vendita dei mezzi di trasporto, sia esclusa dal calcolo del *pro rata* sempreché comporti un limitato impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini IVA.

La **Direzione Centrale Normativa** dell'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica presentata dall'Associazione Italiana Leasing (**Assilea**), ha confermato tali indicazioni, chiarendo che, in mancanza di un'organizzazione specifica per la gestione delle prestazioni assicurative da parte delle società di *leasing*, i premi assicurativi riaddebitati ai soggetti utilizzatori in regime di esenzione da IVA non concorrono alla formazione del *pro rata*.

In sintesi, le operazioni esenti finanziarie, **anche se effettuate in modo sistematico**, non vanno conteggiate nel *pro rata* se gli acquisti imponibili di beni e servizi necessari per compierle non sono significativi rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento dell'attività principale. Resta inteso che, per gli acquisti di beni e servizi impiegati per effettuare esclusivamente tali operazioni, **non è detraibile** la relativa imposta.

Si rileva, infine, che la Corte di giustizia ha affermato che le operazioni esenti, benché

implichino un impiego ridotto di beni e servizi soggetti a IVA, non si considerano strumentali, accessorie o occasionali quando costituiscono il **prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività abitualmente svolta dall'impresa** (sent. 11 luglio 1996, causa C-306/94 e sent. 29 ottobre 2009, causa C-174/08). In senso più lato, i giudici comunitari hanno utilizzato questa condizione per affermare che la cessione di una partecipazione, relativa ad una società alla quale la controllante ha fornito servizi soggetti a IVA ed effettuata ai fini della ristrutturazione del gruppo, *“presenta un nesso diretto con l’organizzazione dell’attività esercitata dal gruppo e costituisce pertanto il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile del soggetto passivo”* (sent. 29 ottobre 2009, causa C-29/08).